

Inflazione e coerenza dei diritti umani

Amedeo Postiglione

Direttore della Fondazione ICEF

Presidente On. della Corte di Cassazione

Cofondatore del Forum UE dei Giudici per l'Ambiente

1. Un breve sguardo storico

Oggi assistiamo ad un fenomeno nuovo che rischia di danneggiare non solo la buona immagine, ma la stessa sostanza e coerenza del sistema dei diritti umani.

Si assiste ad una vera e propria “inflazione” dei diritti umani: troppi bisogni e desideri vengono invocati e travestiti strumentalmente da “diritti”, pur non essendo essenziali alla dignità umana o addirittura in contrasto con diritti umani fondamentali acquisiti. Più aumentano, più risulta problematico soddisfarli¹.

“Diritti” nuovi, in alcuni casi addirittura qualitativamente pericolosi e dannosi per l’affermazione di veri diritti a dimensione anche collettiva come ambiente, pace, sviluppo, giustizia. Bisogni e desideri reclamati da mode o lobby potenti operanti nel mondo globalizzato.

Anche nei modi di rivendicazione ed esercizio si può osservare che spesso alcuni legittimi diritti umani, soprattutto quelli a contenuto economico sociale, sono invocati con assolutezza, senza prudenza e moderazione, ritenendosi che essi debbano essere soddisfatti sempre e subito ed in modo completo, in ogni luogo, spesso senza alcun legame con i relativi doveri (inscindibili dai diritti)².

Prima di addentrarci nella “selva oscura” delle esemplificazioni, peraltro non facili e controverse, può aiutarci a trovare la “retta via” la individuazione di alcuni criteri.

¹ Recentemente, con riguardo alla situazione italiana, v. Alessandro Barbano, *Troppi diritti. L'Italia tradita dalla libertà* Mondadori, 2018. Secondo l'autore l'ipertrofia dei diritti spiega il declino italiano.

² Nella enciclica “Caritas in veritate”, Benedetto XVI (2009, Libreria Editrice Vaticana, n.43, pp.71-72), in tema di diritti umani, autorevolmente scrive: “E’ importante sollecitare una nuova riflessione su come i diritti presuppongono i doveri, senza i quali si trasformano in arbitrio. Si assiste oggi ad una pesante contraddizione.

Mentre, per un verso, si rivendicano presunti diritti, di carattere arbitrario e voluttuario, con la pretesa di vederli riconosciuti e promossi dalle strutture pubbliche, per altro verso, vi sono diritti elementari e fondamentali disconosciuti e violati di tanta parte dell’umanità.

Si è spesso notata una relazione tra la rivendicazione del diritto al superfluo o addirittura alla trasgressione ed al vizio, nelle società opulente e la mancanza di cibo, di acqua potabile, di istruzione di base o di cure sanitarie elementari in certe regioni del mondo del sottosviluppo ed anche nelle periferie delle grandi metropoli. La relazione sta nel fatto che i diritti individuali, svincolati dai doveri che conferiscano loro un senso compiuto, impazziscono ed alimentano una spirale di richieste praticamente illimitate e priva di criteri. L’esasperazione dei diritti sfocia nella dimenticanza dei doveri”.

Un primo criterio - che può essere qui accennato solo per sommi capi, data la sua complessità - riguarda la nascita ed evoluzione storica: l'albero dei diritti umani è cresciuto lentamente, con lotte e sacrifici, a partire dalle antiche culture e civiltà (egizia, assiro-babilonese, greca, romana), con il contributo importante anche del pensiero filosofico laico. La finalità del processo è stata quella del riconoscimento da parte delle istituzioni di autonomi diritti e facoltà necessari per la piena dignità umana³.

I doveri imposti da una Autorità sovrana centralizzata, con il crisma della sacralità, nelle società antiche, carenti di democrazia orizzontale, prevalevano sui diritti e servivano a dare visibilità, fondamento e coesione alla società e trovavano in documenti solenni una chiara e diretta esplicitazione (i dieci Comandamenti di Mosè sul Sinai; il Codice di Hammurabi del XVIII sec.a.C. che si trova al Louvre; il Cilindro di Ciro del VI sec. a.C. che si trova al British Museum; le Leggi delle XII Tavole del 451 a.C., la prima codificazione del diritto romano nella Roma arcaica).

La valorizzazione del ruolo della persona umana, favorita dal Cristianesimo (che vede addirittura l'Uomo-Dio incarnato nella storia), costituisce la base profonda per lo sviluppo delle radici e dei rami dei diritti umani nel Medio Evo e soprattutto in epoca moderna⁴.

Decisiva influenza hanno avuto le rivoluzioni liberali nel Regno Unito, Stati Uniti e Francia nel 1700.

Dopo la terribile esperienza di due guerre mondiali, che ha messo a dura prova i principi di umanità, i diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali sono stati solennemente sanciti dalla Dichiarazione Universale delle N.U. del 1948 ed hanno acquistato una maggiore forza giuridica con i successivi Patti del 1966 intervenuti tra gli Stati (entrati in vigore nel 1976).

L'influenza degli Stati socialisti e dei Paesi in via di sviluppo, dopo la seconda guerra mondiale, tende a favorire l'effettività dei diritti economico-sociali di tipo sostanziale, l'autodeterminazione dei popoli e la nascita di nuovi diritti a dimensione non solo individuale ma anche collettiva, come pace, sviluppo, ambiente.

³ Nella dottrina si riconosce:

- il peso delle antiche civiltà (in cui i diritti patrimoniali erano prerogativa di parte della popolazione, la schiavitù era accettata, i diritti civili e politici erano limitati);
- il peso del pensiero giusnaturalista dal Medio Evo fino al 1600/1700 (ispirato dal Cristianesimo) sulla esistenza di diritti umani per natura, come tali universali;
- il peso e l'importanza rivoluzionaria del successivo pensiero liberale, (in senso economico, sociale, culturale e politico), della rivoluzione inglese, americana e francese (su diritti positivi ed individuali riconosciuti dallo Stato nazione);
- la realtà complessa della attuale fase di internazionalizzazione, iniziata soprattutto dopo la seconda guerra mondiale per iniziativa ONU, ispirata all'universalismo dei diritti umani.

Nel merito, secondo autorevole dottrina (Cassese), una prima fase è caratterizzata dai diritti civili e politici; una seconda fase dai diritti economici, sociali e culturali; una terza fase dai diritti a dimensione soprattutto collettiva come sviluppo, ambiente, pace; una quarta fase tipica della globalizzazione economica, tecnica, scientifica e sociale in cui si affacciano nuovi diritti è ancora da precisare nel suo contenuto e nelle sue implicazioni.

Per la bibliografia, vastissima, ci permettiamo rinviare a: Amedeo Postiglione, "Ambiente, giustizia e pace", ICEF, Aracne editrice, 2015, pp.17-37.

⁴Carlo Focarelli, *La persona umana nel diritto internazionale*, Il mulino, 2002; Antonio Cassese, *I diritti umani oggi*, Bari, 2009.

La dilatazione dei diritti umani si estende ora a nuove frontiere, in parte inesplorate, a seguito degli sviluppi della scienza e della tecnica in un mondo globalizzato (medicina, genetica, biotecnologie, informatica, internet...) ⁵.

Bisogna riconoscere che i progressi conseguiti in tema di diritti umani sono stati reali e molto importanti. Oggi, con il riconoscimento dei diritti umani in una dimensione universalistica, tutte le persone hanno benefici nella loro dignità ed anche varie categorie svantaggiate ricevono attenzione e maggiore protezione (donne in generale, minori, disabili, popoli indigeni, persone coinvolte in conflitti, migranti...).

Una apposita Convenzione dei diritti del fanciullo è entrata in vigore nel 1990.

Si aggiunga (pur mancando per ora una Corte unica internazionale sui diritti umani) che, su scala continentale, si va strutturando intanto un sistema di garanzie giuridiche tipiche dei diritti umani, con accesso diretto alla giustizia esteso anche alle persone ed ONG ⁶.

L'idea di giustizia accompagna sempre i diritti umani.

La spinta formidabile sui Governi per la costituzione di una vera giustizia internazionale obbligatoria significativamente viene dal riconoscimento di comuni diritti umani.

E' in atto un processo di internazionalizzazione del diritto che tocca non solo gli Stati nei rapporti reciproci, ma le persone come tali, a prescindere dalla loro cittadinanza statale, con una garanzia giuridica degli individui anche contro gli Stati inadempienti.

In questo contesto la persona umana diventa un soggetto del diritto internazionale e tende a modificare la natura stessa del diritto internazionale tradizionale soltanto interstatale.

Le giurisdizioni sovranazionali diventano essenziali per il diritto unitario internazionale.

Proprio dalla spinta dei diritti umani comuni è in atto un processo di costruzione di una giurisdizione internazionale "obbligatoria" che si impone agli Stati, come la giurisdizione degli Stati si impone agli individui.

Una giurisdizione obbligatoria internazionale per i diritti umani delle persone spinge anche gli Stati nei rapporti reciproci a sottoporsi ad una giurisdizione "obbligatoria" per risolvere i conflitti, abbandonando la regola esclusiva dell'arbitrato.

Per i nuovi diritti, di terza generazione (come ambiente, pace, sviluppo), questo appare ancor più evidente e necessario ⁷.

⁵ F. Francioni, *Biotechnologies and International Human Rights*, Hart, Oxford, 2000.

⁶ v. Umberto Leanza e Ida Caracciolo, *Il diritto internazionale: diritto per gli Stati e diritto per gli individui*, Giappichelli editore, Torino, 2010, cap.3, 4, 5).

⁷ v. *Renforcer l'efficacité du droit international de l'environnement*, Rapporto del francese *Club des Juristes - Commission pour l'Environnement*, novembre 2015.

Per l'ambiente sono in corso iniziative ad opera della Francia: un Patto o Trattato tra Stati analogo a quelli già accennati del 1976, relativi ai diritti civili e politici ed ai diritti economici, sociali e culturali⁸, con la finalità di rafforzare il quadro giuridico sostanziale dei principi comuni, con inevitabili riflessi sulle garanzie.

Dalle considerazioni appena accennate emerge che sulla base dell'esperienza storica i diritti umani si costruiscono lentamente, con coraggio ed anche con prudenza, onde assicurarne un'ampia accettazione sociale ed una sicura effettività.

2. Alcune linee di tendenza

Seguendo sempre un criterio storico e volendo sintetizzare, con riguardo ai contenuti, nella evoluzione dei diritti umani si registrano alcune tendenze:

- una crescita “quantitativa”, ma pur sempre limitata e definita, dei diritti umani, inseriti in Accordi tra Stati;
- una specificazione ed allargamento del loro contenuto (con Protocolli aggiuntivi);
- una attenzione alla “effettività” e quindi all'accesso sociale alla giustizia;
- il graduale rafforzamento degli strumenti giuridici (prima dichiarazioni, poi trattati);
- un fondamento laico crescente non solo in Occidente (ma con le resistenze di parte del mondo islamico per motivi culturali e religiosi)⁹;
- la estensione dei diritti umani alle persone come tali, oltre la qualifica di cittadino, tipica degli Stati nazionali, nel segno della universalità;
- la estensione dei diritti umani a particolari comunità ed ai popoli in nome dell'autodeterminazione;
- la permanenza di un problema di non reciprocità, per alcuni diritti umani, in alcune aree della cultura e religione islamica rispetto al resto del mondo (problema ineludibile in un mondo globalizzato, che va affrontato in modo concreto, in spirito di collaborazione, ma con lealtà e coraggio, considerato che i diritti umani sono universali per definizione e strutturalmente funzionali allo sviluppo umano, alla giustizia ed alla pace);
- un ruolo di stimolo da rafforzare politicamente delle Nazioni Unite (un ruolo meritorio di assistenza nei conflitti);
- la creazione già avvenuta di organi specifici di giustizia per i diritti umani su base continentale con la elaborazione di una prima giurisprudenza nel settore;
- la creazione di una Corte Penale Internazionale nel 1998 per alcuni crimini contro l'umanità e la sua possibile evoluzione nelle competenze;
- un ruolo propulsivo anticipatore nella giurisprudenza dei giudici nazionali, comunitari ed internazionali esistenti (principio di integrazione dei sistemi giuridici)¹⁰;

⁸ A. Postiglione, “Verso un Patto mondiale per l'ambiente”, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, Editoriale Scientifica, Napoli, 3\2017, pagg. 407-433). Nella stessa Rivista è stato pubblicato nel 2018 un autorevole contributo di Tullio Scovazzi.

⁹ A. Postiglione, *I diritti umani nell'Islam*, 2017, Aracne Editrice.

- una tendenza molto importante all’inserimento dei diritti umani nelle Costituzioni nazionali ed in strumenti analoghi su base continentale (es. nel sistema comunitario);
- la difficoltà economica pratica, già riscontrata, di soddisfare integralmente e subito alcune categorie di diritti umani su base universale (per i migranti economici ed ancor più in prospettiva per i migranti ambientali);
- la difficoltà di trovare soluzioni condivise su alcune scelte proposte dalle nuove tecnologie in vari campi, nella produzione e consumo e soprattutto nelle comunicazioni;
- la difficoltà sociale di conciliare le spinte (soprattutto economiche e sociali) della globalizzazione con le legittime resistenze delle identità storiche tradizionali: il multiculturalismo, infatti, non equivale subito ad integrazione intorno a valori davvero condivisi, aspetto non valutato da tutti adeguatamente;
- la difficoltà politica di tenere il contatto con la realtà e con le esigenze concrete delle persone e dei popoli sui territori da parte di partiti e movimenti in tema di protezione dei diritti umani secondo un modello unitario universalistico alla luce delle spinte sopravvenute con la globalizzazione finanziaria, economica e commerciale: le spinte per una società aperta vengono oggi soprattutto dai poteri forti, che però non accettano regole di giustizia nel loro esercizio¹¹;
- la necessità di trovare un equilibrio tra ruolo sussidiario ma fondamentale degli Stati sovrani ed Istituzioni continentali ed universali, anche alla luce di nuovi diritti “unificanti” come ambiente e pace, in tema di diritti umani, nel promuovere una nuova economia, considerando il ritardo obiettivo della “nuova economia” (*The Future We Want*, Conferenza di Rio de Janeiro delle N.U. sullo sviluppo sostenibile, 2012).

3. Un nuovo criterio qualitativo relativo ai diritti umani: doverosità e solidarietà tra essi

Il criterio storico utilizzato in precedenza e la sintesi delle principali linee di evoluzione, aiutano a comprendere perché si sia arricchita la dinamica interna dei diritti umani nel senso della crescita di diritti umani anche collettivi, riferibili non solo alle persone, ma anche ai popoli e perché le prime due categorie dei diritti umani tendano a divenire meno individualiste: i diritti di libertà, i diritti politici, i diritti economici sociali e culturali si integrano tra loro e sviluppano dall’interno nuove esigenze umane da soddisfare.

Le nuove esigenze emerse a loro volta rimodellano i diritti umani acquisiti in precedenza. Una caratteristica molto importante dei diritti umani di terza generazione è divenuta, perciò, la solidarietà ed il legame di integrazione ed interdipendenza con gli altri diritti umani. L’ambiente, ad esempio, può essere difeso solo insieme, come bene non solo individuale, ma collettivo, come

¹⁰ v. Amedeo Postiglione (ed), *The Role of the Judiciary in the Implementation and Enforcement of Environment Law*, Bruylant, 2008.

¹¹ v. Giovanni Orsina, “Il conflitto tra legge e consenso”, in *La Stampa*, 25 agosto 2018, pag.23.

dimostra il mutamento climatico in atto, la crisi idrica di vaste aree del Pianeta, la perdita di biodiversità, il degrado del suolo e l'inquinamento dell'aria¹².

Lo stesso dicasi per il diritto umano alla pace che va difeso insieme¹³. Lo stesso dovrebbe potersi sostenere per il diritto umano allo sviluppo, almeno per uno standard minimo di bisogni essenziali da soddisfare nei Paesi in via di sviluppo¹⁴.

La solidarietà, nell'albero dei diritti umani, non è solo un valore morale, ma diventa una esigenza giuridica necessaria, considerando insieme la doverosità intrinseca ai diritti umani. Questo costituisce un segnale della evoluzione profonda, anche qualitativa, della cultura dei diritti umani nel segno di una maggiore coerenza: le radici dell'albero diventano più stabili per reggere il peso di diritti collettivi come ambiente, giustizia e pace e non solo per esigenze meramente individualistiche¹⁵.

Il legame dei diritti umani con ambiente, sviluppo e pace si è reso necessario, perchè questi nuovi valori sono divenuti essi stessi diritti umani, da proteggere attraverso lo strumento della legge e della giustizia.

In conclusione, una vera riforma dei diritti umani deve essere orientata a rafforzare la loro universalità, la loro reciprocità, la loro coerenza, la loro effettività; una falsa riforma è invece quella che insegue gli umori, i gusti, i falsi bisogni del pubblico, cioè diritti umani inventati e moltiplicati senza coerenza con quelli fondamentali già acquisiti. Questa seconda evenienza non va sottovalutata ed è oggetto dell'esame che segue.

4. Nuovi bisogni, nuovi diritti?

In questa sede si tenta un avvio di riflessione su alcuni aspetti problematici, che sono emersi a livello teorico e politico in epoca recente.

Occorre premettere due punti:

1. appare doveroso e realistico riconoscere un dato di fatto: il carattere "aperto" su nuovi bisogni umani della categoria dei diritti umani alla luce della evoluzione culturale dei vari Paesi che è inarrestabile, alla ricerca di una visione comune condivisa a livello globale. La

¹² v. A. Postiglione, *Diritto internazionale dell'ambiente*, Parte IV, ICEF-Aracne, 2013.

¹³ Sulla pace come diritto, sul modello delle N.U. in tema di sicurezza collettiva e sul concetto di responsabilità di proteggere, v. Dichiarazione del diritto alla pace del Consiglio dei diritti umani delle N.U., pubblicata nel volume: A. Postiglione, *Ambiente, Giustizia e Pace*, Cap.III, ICEF-Aracne, 2013, anche per la bibliografia.

¹⁴ v. Dichiarazione sul diritto umano allo sviluppo delle N.U. dell'Assemblea Generale delle N.U. del 1986; Dichiarazione di Vienna del 1993 della Conferenza mondiale dei diritti umani ed il Documento dei Governi, "L'avvenire che vogliamo", Conferenza delle N.U. Rio+20 del 2012.

¹⁵ v. Karel Vasak, *Pour une troisième génération des droits de l'homme*, International Institute of Human Rights, luglio 1979 ; A. Postiglione, *Ambiente, Giustizia e Pace*, Aracne editrice, 2015.

categoria dei diritti umani deve rimanere “aperta”, come un albero che si espande con equilibrio e gradualmente nelle radici e nei rami ed ogni strumentalizzazione ideologica eccessiva costituisce una forzatura e non giova.

2. costituisce un dato fisiologico anche discutere di “nuovi” possibili diritti umani a livello culturale e politico prima che essi siano recepiti nel diritto positivo, perché questo attiene alla dialettica democratica.

Tuttavia è bene discernere i veri diritti - esigenze universali e profonde della persona umana - da esigenze nuove dettate dal consumismo, dal relativismo, dall’edonismo sfrenato, dai rischi possibili legati all’esercizio non equilibrato della tecnologia, legate alla contingenza politica. E’ dunque positiva la dialettica ed il confronto a riguardo.

Proprio la natura dei diritti umani, la loro reciprocità, la loro doverosità impone un obbligo di discernimento e responsabilità nella accettazione nel sistema internazionale e costituzionale dei singoli Paesi di nuove categorie di “pretesi” nuovi diritti umani.

I diritti consolidati a livello internazionale - come va riconosciuto - non possono essere contraddetti nella sostanza da pretesi nuovi diritti da parte degli individui che vantano di esserne titolari, sulla base di pressioni culturali e politiche contingenti.

La filosofia dei diritti umani deve avere una coerenza intrinseca che va trasfusa nel diritto positivo, posto che esso deve porre i diritti umani al vertice del sistema giuridico-costituzionale per assicurare una integrazione ed un univoco orientamento delò quadro giuridico complessivo¹⁶.

5. Fondamento e coerenza del sistema dei diritti umani

La questione del fondamento dei diritti umani rimane importante per il rilievo che occupano questi diritti alla base del vivere in comunità, come è già emerso dalle precedenti considerazioni.

Come è noto il fondamento dei diritti umani è stato per secoli Dio stesso (nelle tre Religioni monoteiste), autore della creazione e della vita e primo legislatore: il riferimento trascendente serviva a dare stabilità, autorevolezza e sacralità ai diritti –doveri umani, dono di Dio. Il fondamento dei diritti umani è legato all’idea della creazione, cioè di un atto non dell’uomo ma di Dio: una creazione che in qualche modo continua con la presenza dello Spirito nella evoluzione e finalizzazione dell’universo.

Oggi la cultura di buona parte del mondo moderno secolarizzato appare molto sensibile ai valori umani anche se non accetta che il fondamento dei diritti umani debba essere cercato al di fuori dell’uomo stesso.

¹⁶ Questo vale in particolare (ma non solo) per il diritto alla vita e per il diritto alla famiglia, due fondamentali diritti umani, recepiti nel diritto positivo internazionale esistente ed in vari ordinamenti costituzionali di singoli Paesi in tutti i continenti.

La laicità dell'approccio ai diritti umani non esclude ovviamente, di per sé, il riferimento religioso" individuale" a Dio come credenza personale, ma sul piano giuridico, sociale e pubblico comporta la rottura del legame trascendente dei diritti umani: i diritti umani diventano diritti positivi e si autoregolano a maggioranza. Si cerca di conciliare alcune esigenze fondamentali collettive in regole condivise a maggioranza, secondo una visione relativista e positivista.¹⁷

L'accettazione di questa realtà comporta tuttavia una particolare responsabilità: assicurare comunque una certa stabilità e coerenza ai diritti umani nel medio e lungo periodo secondo criteri di doverosità e solidarietà sociale, necessari per il bene comune e garantire la continuità della vita nel rispetto dei diritti umani dei più deboli (esempio i bambini) e delle future generazioni.

Se manca la stabilità e coerenza nei diritti umani (almeno in un nucleo essenziale) e se essi diventano arbitrari (affidati cioè ad una libertà eccessiva e senza limiti), occorre riconoscere che questa inflazione non è un bene e sembra saggio ricercare le cause di questo male e trovare i necessari rimedi.

La questione del fondamento dei diritti umani rimane aperta tra due tendenze estreme: da una parte si ritiene che nella democrazia si può decidere solo a maggioranza, perché l'essenza della democrazia è la libertà, mentre dall'altra si sostiene che lo Stato deve disporsi ad accogliere da fuori di sé il patrimonio di valori consolidati storicamente che hanno una evidenza razionale (ad esempio i valori cristiani, come sostenuto anche da Joseph Ratzinger "Liberare la libertà", Cantagalli, 2018).

Della prima tendenza sono stati promotori gli illuministi (soprattutto Rousseau), ma anche giuristi come Kelsen e filosofi del diritto come Richard Rorty; promotori della seconda tendenza (con alcune soluzioni intermedie) sono stati Popper, Maritain, Bobbio, Possenti.

La Costituzione italiana del 1948, nata dopo la caduta di nazismo e fascismo, regimi autoritari statuali all'origine legittimati da formali incarichi del Capo dello Stato in Germania ed Italia, appare significativa.

Nei principi fondamentali, il riferimento soggettivo non è allo Stato - organizzazione, ma alla "Repubblica", in quanto espressione più ampia della comunità; viene poi utilizzato il verbo "riconosce" (e non quello concede o attribuisce) per indicare valori profondi che sono già patrimonio comune della comunità, valori dichiarati "inviolabili", perché attinenti alla dignità dell'uomo, cioè diritti delle persone come tali.

La stessa Costituzione tiene molto alla stabilità dei diritti umani e dell'equilibrio dei poteri e prevede la creazione di un organo specifico di garanzia (distinto dagli altri organi di giustizia), la

¹⁷ Nella Dichiarazione del Cairo dei diritti dell'uomo nell'Islam del 1990 si continua a sostenere la immedesimazione dei diritti umani con la religione: "Nella certezza che i diritti fondamentali e le libertà universali nell'Islam facciano parte integrante della religione islamica e che nessuno abbia il diritto di ostacolarli, né totalmente, né parzialmente, di violarli o di ignorarli, giacché si tratta di disposizioni divine...". Gli altri documenti islamici sui diritti umani sono pubblicati nel volume: A.Postiglione "I diritti dell'uomo nell'Islam", Aracne Editrice, 201.

Corte Costituzionale (art.134) ed un possibile ma rigido meccanismo di revisione (con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, ed una speciale maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera o di una maggioranza assoluta con possibilità di referendum popolare). Lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani ed i loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi; anche le altre confessioni religiose sono libere e riconosciute.

Di conseguenza l'ordinamento giuridico italiano si avvale in autonomia del contributo culturale e religioso della Chiesa cattolica e di altri culti e si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, comprese quelle sui diritti umani, trovando una soluzione equilibrata nella delicata materia.

Anche la Germania, dopo la terribile esperienza bellica, si dà una Legge fondamentale nel 1949 che riconosce "gli inviolabili e inalienabili diritti dell'uomo come fondamento della comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo".

Nello stesso periodo il Tribunale di Norimberga si sentì giustamente legittimato a condannare alcuni gerarchi nazisti per i crimini commessi, pur riconoscendo che sul piano formale essi si erano attenuti a leggi e procedure legittime del loro Governo: era stato invaso l'ambito di inviolabilità di diritti che spettano agli esseri umani in ogni tempo e circostanza¹⁸.

Oggi non si riesce ad immaginare un utilizzo di armi nucleari, divenuto moralmente e giuridicamente illegittimo perché del tutto sproporzionato rispetto al fine: l'inverno nucleare nell'atmosfera globale colpirebbe lo Stato che avviato l'offesa, anche in mancanza di reazione con analoghe armi.

Il futuro tecnologico, accanto a possibili progressi, porrà all'umanità sfide nuove proprio in termini di diritti e doveri umani.

La regola democratica della maggioranza come fonte positiva dei diritti umani rimane valida, ma non va assolutizzata perché è dalla società complessiva, ora allargata ad una dimensione internazionale, che deve venire una meditata risposta: i diritti inviolabili e fondamentali non potranno mai essere contraddetti.

6. Le cause dell'inflazione

In termini generali, come si è già anticipato, si possono considerare i seguenti punti:

- a) diritti umani disancorati dai doveri;
- b) pretesi diritti umani legati al consumismo ed al relativismo etico;
- c) diritti umani nuovi in contrasto con diritti umani primari;

¹⁸ Il crimine nazista della creazione di una razza pura e superiore e della eliminazione di milioni di ebrei non poteva essere giustificato dal mero positivismo della osservanza di norme statuali, perché i diritti umani esigono sempre il rispetto dell'essere umano come tale.

- d) diritti umani da soddisfare per intero e subito, senza una base sicura economico-sociale;
- e) nuovi valori di solidarietà e responsabilità per i diritti umani di terza generazione: ambiente, sviluppo, pace;
- f) nuove sfide della tecnica nella medicina e nella vita quotidiana per l'uso massivo di nuove tecnologie.

Il fenomeno della inflazione dei diritti umani può derivare ad esempio da nuove concezioni e prassi sociali, dalla scarsa considerazione dei doveri connessi ai diritti, dalla messa in discussione in tutto od in parte di diritti umani già riconosciuti, dal prevalere di esigenze individualistiche rispetto alle esigenze della collettività nel loro esercizio, da deficit di conoscenze in ordine agli impatti di nuove tecnologie nel medio e lungo periodo.

7. L'importanza di una filosofia dei doveri umani

Tutti i diritti umani comportano, come si è già accennato, dei doveri verso se stessi, la comunità dei propri simili e le istituzioni a tutti i livelli¹⁹. Qualche considerazione ulteriore merita il tema.

Storicamente sono stati rivendicati logicamente e per prima i diritti di libertà, cioè uno spazio di non ingerenza nella sfera della persona nei confronti dello Stato non ancora democratico. Ora varie forme di libertà hanno trovato riconoscimento in molti Paesi e si tratta di una straordinaria acquisizione di civiltà. Ai diritti di libertà si sono aggiunte poi le rivendicazioni economiche, sociali e culturali.

Le libertà sono definite in forme consolidate: libertà personale; libertà di domicilio; libertà di corrispondenza; libertà di riunione; libertà di pensiero; libertà di religione; libertà di associazione; libertà di movimento; libertà di agire in giudizio davanti ad un giudice precostituito per legge; presunzione di innocenza; libertà sindacale; libertà di scelta politica; libertà economica; ecc.

I rapporti etico-sociali comprendono il diritto ad una famiglia come società naturale fondata sul matrimonio tra uomo e donna; il diritto alla salute; il diritto all'istruzione...;

I rapporti economici comprendono in primo luogo il diritto al lavoro; la libertà sindacale; il diritto di proprietà ed il diritto di iniziativa economica nei limiti dell'interesse sociale.

I rapporti politici comprendono il diritto di voto libero; il diritto di scegliere un partito; i diritti di informazione, partecipazione ed accesso...;

Tutti i diritti umani sopraindicati sono tra loro interconnessi in un equilibrato rapporto di reciproca integrazione. Le esplicitazioni ed i "limiti" sono indicati negli strumenti internazionali già citati (dichiarazioni, trattati e protocolli).

¹⁹ v. A. Postiglione, "Per una filosofia dei doveri", Irenere Editore, 2012. Nella Costituzione italiana l'art 2 stabilisce: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

Quel che preme sottolineare è la inerenza strutturale della doverosità per ognuna delle libertà indicate, sia per rispettare le libertà degli altri, sia per assicurare il bene collettivo. *Ogni abuso ed eccesso nel godimento ed esercizio di pur legittimi diritti umani danneggia l'equilibrio complessivo.*

Qualche esemplificazione, sia pure in termini generali, può dare una idea:

- *principio democratico e sovranità popolare “appartenente” al popolo*: il diritto sovrano nazionale tende a configurare sempre più con le spinte di ordinamenti a dimensione più ampia, comunitario e internazionale (conflitti in ambito EU nella attuale configurazione germano centrica rispetto alle esigenze di grandi Paesi come il Regno Unito ed quelli del Sud Europa, come l'Italia e conflitti tipici della attuale globalizzazione priva di adeguata governance);
- *principio di “autodeterminazione” dei popoli*: conflitti in tema di prelievo di risorse dovuti alle nuove politiche in Africa degli ex Paesi coloniali come Francia e Regno Unito, cui si sono aggiunti quelli del BRICS (Sud Africa, Cina, India, Russia, Brasile) con sicura violazione dei diritti umani delle popolazioni locali sulle stesse risorse, per il loro necessario ed autonomo sviluppo umano (art.1 Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1976);
- *parità uomo-donna* (art. 3 Patto sopra citato): persistenza di una disuguaglianza di dignità e assenza di piena parità tra uomini e donne anche in Paesi sviluppati;
- *libertà di pensiero e religione*: conflitto innegabile, in nome della pari dignità e reciprocità (ad es. con una parte del mondo islamico, che non riconosce un ruolo anche pubblico adeguato ai culti diversi dall'Islam);
- *diritto al lavoro*: non sempre vi è menzione “esplicita” del dovere del lavoro nei documenti di riferimento;
- *diritto di sciopero*: abusi dello sciopero selvaggio nei servizi essenziali con danno alla collettività e conseguente violazione dei diritti di terzi;
- *diritto alla inviolabilità del proprio domicilio*: rapine, furti e violenze nelle abitazioni o luoghi di lavoro e limiti della legittima difesa anche con le armi;
- *diritto alla salute*: conflitto persistente con alcuni tipi di produzione industriale non compatibili e con alcuni modi di produzione anche nella agricoltura e nuovi conflitti condizionati dalla organizzazione sociale ed economica del territorio soprattutto nelle città;
- *diritto di abitazione*: occupazioni abusive di proprietà e spazi pubblici e privati e conflitto con i legittimi titolari;
- *tutela del risparmio*: ruolo delle banche e problema di trasparenza nell'impiego del danaro (titoli derivati e rischio diffuso a danno delle persone);
- *libertà di riunione ed associazione*: mafie di vario tipo anche a livello internazionale (armi; droga; ecc.);
- *libertà personale, vita privata*: invasioni massive e non autorizzate delle nuove tecnologie sociali nella vita delle persone.

Sul punto si può osservare che storicamente l'enfasi è stata esercitata nel reclamare diritti, riconosciuti dal sistema normativo, mentre i doveri sono rimasti sullo sfondo.

Ora il quadro di riferimento è molto cambiato perché il rapporto cittadino-Stato è superato da quello persona-Comunità internazionale: la violazione di alcuni diritti umani può essere fatta valere davanti ad organi di giustizia continentali o internazionali (es. Tribunale Penale Internazionale).

Anche nei contenuti il quadro giuridico, come si è già accennato, è cambiato, perché nuovi diritti umani a dimensione anche collettiva domandano l'adempimento di precisi doveri nell'interesse generale.

8. La solidarietà collante dei diritti umani

Oggi, ad esempio, la doverosità e la responsabilità, in un mondo globalizzato, minacciato dal mutamento climatico, dalla perdita della biodiversità, dalla carenza idrica, implicano una solidarietà non solo etica ma giuridica, che condiziona il contenuto e l'esercizio dei tradizionali diritti civili e politici ed ancor più i diritti economici sociali e culturali.

La solidarietà diventa un collante necessario per diritti concepiti in una prima fase in una visione individualistica. Il contenuto e la portata di alcuni diritti patrimoniali (in primo luogo il diritto di proprietà, il diritto di iniziativa economica) deve tenere conto dei valori dell'ambiente, del diritto umano all'acqua, di uno spazio per vivere nelle città.

La funzione sociale e l'utilità sociale del diritto di proprietà e del diritto di iniziativa economica sono acquisite dai sistemi giuridici, insieme con la valorizzazione di proprietà pubbliche ed usi collettivi, mentre il diritto internazionale conosce la categoria dei patrimoni comuni dell'umanità da conservare.

Senza solidarietà non è possibile "garantire l'accesso universale ed equo all'acqua potabile e alla portata di tutti", come pure auspicano le Nazioni Unite (Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile SDG) entro il 2030, anche alla luce dei dati allarmanti forniti dalla Organizzazione Mondiale della Sanità: un Protocollo opzionale al Patto sui diritti economici, sociali e culturali è stato predisposto sul tema nel 2018 e trova il sostegno di vari organismi sociali, come Comitato Italiano Contratto Acqua, la Fondazione ICEF, IUCN.

Senza solidarietà concreta e vera non è possibile risolvere il problema strutturale della fame nel mondo che continua a sussistere in molte aree, pregiudicando il diritto fondamentale al cibo, intrinsecamente connesso con il diritto alla vita (i dati disponibili presso la FAO, le Nazioni Unite di New York, le Organizzazioni internazionali sono eloquenti). Un Protocollo opzionale al Patto sui diritti economici, sociali e culturali è stato adottato nel 2008 dall'Assemblea generale delle N.U. ed è in vigore dal 2013: esso consente a persone e gruppi di adire il Comitato dei diritti economici, sociali e culturali con istanze su violazioni dei diritti umani.

Senza solidarietà tra Paesi produttori di energie fossili e Paesi consumatori appare irrealistico combattere nelle sue cause il grave problema del mutamento climatico, che non è più negato, ma demagogicamente attribuito solo a cause naturali e solo in parte minima all'attività umana.

Senza solidarietà non è possibile mitigare la corsa all'accaparramento di risorse naturali soprattutto dell'Africa, aprendo inevitabilmente le porte all'immigrazione incontrollata soprattutto verso l'Europa, difficile da integrare nel breve periodo.

Senza solidarietà non appare possibile ottenere che la geopolitica non sia decisa solo in ambiti ristretti, senza trasparenza ed in violazione del dovere primario di garantire condizioni di sicurezza e di pace.

9. Preteso “diritto” di estrarre energie fossili

Se il clima è un “bene comune” oggi minacciato gravemente dal mutamento climatico in atto, sembra logico ricercare le cause e non inseguire solo gli effetti²⁰.

In una logica di coerenza deve porsi il problema della “produzione”, cioè della stessa estrazione di energie di origine fossile dal sottosuolo della terraferma e dal mare (carbone, petrolio, gas naturale), divenute dannose per l'ambiente e la stessa economia. Questa questione fondamentale e decisiva è stata volutamente non toccata direttamente dall'Accordo di Parigi del 2015 sul clima: i Paesi possessori e le Multinazionali del settore hanno la responsabilità di adeguarsi in nome dei doveri verso la comunità umana complessiva ed in tempi certi concordati²¹.

Che cosa dice di questo la filosofia dei diritti umani?

Il diritto umano all'ambiente, se serio ed universale, impone il dovere di intervenire sulle cause, toccando alla radice interessi enormi geopolitici divenuti contrari alla salute ed alla stessa vita delle generazioni future. Di questo, benché sembri irrealistico, occorre parlare in modo approfondito, obiettivo e serio, preparando uno nuovo strumento internazionale ad hoc nella materia, appena possibile.

10. Preteso “diritto” di sottrarre ancora risorse allo sviluppo umano soprattutto in Africa

Un analogo discorso va fatto in relazione al “diritto fondamentale all'acqua” ed al “diritto fondamentale al cibo” per le popolazioni interessate²².

²⁰ Papa Francesco nella Enciclica “Laudato SI” del 2015 n. 26 osserva : “Molti di coloro che detengono più risorse e potere economico o politico sembrano concentrarsi soprattutto nel mascherare i problemi o nascondere i sintomi, cercando solo di ridurre alcuni impatti negativi dei cambiamenti climatici”.

²¹ v. A. Postiglione, “La verità ecologica” in Lexambiente, 2016 e Tuttoambiente, 2016.

²² Vari organismi a livello mondiale promuovono questi diritti: il Dicastero vaticano per lo sviluppo umano integrale, che ha curato alcune pubblicazioni es.: *Terra e cibo*, Libreria editrice vaticana, 2015 ed ha promosso una Conferenza internazionale in Roma l'8 novembre 2018 sul diritto umano all'acqua; IUCN, che ha promosso a Rio de Janeiro una Dichiarazione nel 2018 sul diritto umano all'acqua; il Comitato italiano per il diritto umano all'acqua, che ha elaborato un apposito nuovo Protocollo sulla materia, con il sostegno anche della Fondazione ICEF.

A quale filosofia dei diritti e doveri umani si ispirano le azioni di alcuni grandi Paesi (tra cui Cina, India, USA, Regno Unito, Francia, Brasile) e relative Multinazionali, che a distanza di oltre mezzo secolo dalla abolizione del colonialismo in Africa, stanno praticando una nuova forma di colonialismo con la sistematica e massiva sottrazione di risorse alle popolazioni locali ed accaparramento di terreni fertili?

Eppure il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali entrato in vigore nel 1976 enuncia in modo solenne nell'art.1 il "diritto di autodeterminazione" di tutti i popoli, che devono poter decidere liberamente delle proprie risorse ed il diritto a non essere privati in nessun caso dei propri mezzi di sussistenza.

Una forte iniziativa delle Nazioni Unite sarebbe necessaria sul tema perché sono in discussione diritti umani basilari: diritto alla salute; diritto all'acqua; diritto alla nutrizione; diritto dei popoli ad utilizzare in loco le loro risorse.

11. Preteso "diritto" allo spreco delle risorse

Non sono in discussione i diritti di proprietà e di libera iniziativa economica (v. art.17 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948; artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 2000\c, 364\O1), ma i loro limiti e la loro funzione sociale.

Il consumismo (fenomeno non adeguatamente valutato dalla stessa economia nel medio e lungo periodo) ed il relativismo etico costituiscono una vera malattia morale non solo in Occidente dove minano alle fondamenta i valori originari, intaccando l'edificio dei diritti umani: consumismo e relativismo etico sono l'opposto dei doveri umani di sobrietà e solidarietà.

Sprecare nel consumo illimitato le risorse comuni, oltre le necessità ed il decoro (cibo, acqua, energia, vestiti, auto, apparecchiature domestiche, telefonini...) e produrre montagne di rifiuti, compresa la plastica spesso monouso non biodegradabile negli oceani, non è solo eticamente deplorabile, ma costituisce una precisa violazione dei doveri di solidarietà, imposti dai nuovi diritti umani a carattere sociale come pace ed ambiente comune.

Lo spreco di cibo è davvero scandaloso e del tutto ingiustificato anche a livello giuridico e deve essere prevenuto e represso con nuovi strumenti, oltre quelli esistenti²³.

I beni economici sono strumenti legittimi entro i limiti della legge, che deve assicurarne la funzione di servizio anche al bene comune. Non esiste perciò un "diritto allo spreco" e bisogna trovare al più presto strumenti non solo economici ma giuridici per contrastarlo.

Non esiste un "diritto" di defraudare i popoli bisognosi di un vero sviluppo umano sul loro territorio, sicché un nuovo regime all'operare delle Multinazionali si impone.

²³ v. Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Terra e cibo*, Libreria editrice vaticana, 2015.

Le montagne di rifiuti da raccogliere e smaltire, sono lo specchio di una società che non rispetta la natura e l'etica sociale del vivere civile.

Su questo la dottrina dei diritti umani deve lottare pacificamente in ogni luogo con nuovi strumenti, in modo forte, combattendo in radice la nozione stessa di "rifiuto", che non ha più senso ed obbligando per legge produttori e consumatori ad internizzare la problematica nei processi produttivi e di consumo per una economia circolare che rispetti la natura.

12. Preteso" diritto" a continuare alcune produzioni chimiche pericolose

I *tipi di produzione* particolarmente pericolosi per la salute e l'ambiente dovrebbero essere interdetti ab origine in nome dei diritti umani, senza aspettare la verifica dei danni ex post (es.DDT; diossine; amianto; plastiche; glifosato in agricoltura; scorie radioattive; 45 categorie rifiuti pericolosi ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1989; ecc) e senza concedere scriminanti in nome della eccessività dei costi o addirittura per assicurare la continuità del lavoro in condizioni malsane.

13. Abusi contro i diritti delle donne e dei minori

Gli abusi sulle donne e soprattutto sui minori devono essere prevenuti e sanzionati con assoluto rigore in nome dei diritti umani. La sensibilità in queste materie è cresciuta anche per merito della filosofia dei diritti umani. La cronaca tuttavia registra ancora questa tipologia odiosa di crimini. Conviene andare alla radice del male per prevenire e sanzionare.

Gli abusi commessi da uomini di chiesa sui minori, ad esempio, dovrebbero essere oggetto non di richieste di perdono ex post, ma subito del normale controllo della magistratura ordinaria, salve le misure autonome ulteriori delle autorità ecclesiastiche, come l'allontanamento non dalla sede ma dall'incarico.

14. Preteso "diritto" di violare la vita privata

Le intrusioni nella vita privata, favorite dai nuovi mezzi di comunicazione (e da note grandi lobby) nell'era digitale globale offendono un preciso diritto umano (art.17 Patto del 1966 sui diritti civili e politici e varie Direttive dell'UE, come 2016\1148; 2002\58; 68012016).

I dati personali in possesso di vari centri ed enti pubblici e privati esistenti nel mondo sono impressionanti e senza regole di rispetto possono danneggiare le persone anche negli aspetti più intimi della loro dignità e personalità. Possono essere usati e selezionati per concorrenza sleale e condizionare la dialettica di libere elezioni democratiche.

Non è solo l'economia a dover operare in questo delicato settore, ma la legge, l'etica ed il bene comune.

Soprattutto la tolleranza e connivenza dei pubblici poteri ha portato al degrado presente e le persone devono premere per contenere e disciplinare il fenomeno, esigendo il rispetto di un preciso diritto umano.

15. Pretesa supremazia del “diritto” della pubblicità

Nella stessa logica va considerata la pubblicità in tutte le sue forme, quando essa è eccessiva e invadente.

La regola economica deve cedere il posto al rispetto delle persone, che non sono solo oggetti di consumo. La propaganda di prodotti (nella TV e negli altri mezzi di comunicazione come Internet) non può essere massiva (e addirittura con ripetute e concordate interruzioni a tempo e automatiche). La pubblicità automatica priva la persona di ogni scelta ed appare davvero assurdo che le Autorità di Garanzia non intervengano. Le persone non possono essere ridotte a monadi anonime consumatrici proprio in nome della loro dignità e in nome dei loro diritti e doveri umani.

16. Nuove frontiere

La scienza, la tecnologia, la chimica, la medicina possono sperimentare e migliorare la qualità della vita e la salute, ma secondo una cultura responsabile ispirata ai diritti-doveri umani. In particolare la tecnologia deve accompagnarsi alla crescita delle qualità umane di chi la utilizza e servire bisogni sociali e non meramente voluttuari.

Tra i settori più delicati meritano massima attenzione e comune riflessione:

- Il danno ambientale e dei suoi effetti di medio e lungo periodo;
- Il mutamento climatico in atto;
- la perdita continua di biodiversità terrestre e marina;
- la crisi idrica;
- la persistenza di un numero enorme di conflitti nei vari continenti;
- il traffico di armi;
- il traffico di droga;
- il traffico di migranti;
- l'ingegneria genetica;
- la bioetica (sperimentazione non terapeutica su embrioni e feti umani; soppressione di embrioni soprannumerari; utero in affitto...);
- l'intelligenza artificiale;
- manipolazione del genoma umano;
- manipolazioni chimiche sui cibi ed in agricoltura....

17. Motivi di speranza

1. L'istituzione della Corte Penale Internazionale a Roma nel 1998 per la punizione dei più gravi crimini internazionali ha costituito un motivo di speranza ed aiuta obiettivamente la difesa dei diritti umani. Come è noto, la competenza della Corte è limitata a quattro categorie di crimini:
 - crimini di guerra (commessi durante i conflitti armati in violazione di alcune Convenzioni nella materia a difesa dei civili, feriti, malati, prigionieri, Conv. dell'Aia

del 1889 e del 1907 e 4 Conv. di Ginevra del 1949 e relativi Protocolli addizionali del 1977);

- crimini contro l'umanità (atti commessi in guerra e tempo di pace sistematici e gravi contro le popolazioni civili);
- crimine di genocidio;
- crimine di aggressione;

Lo Statuto della Corte consente di introdurre a maggioranza dei due terzi altre categorie di crimini (es. in tema di droga; in materia di ambiente) ed esistono iniziative specifiche a favore dell'allargamento della competenza della Corte che meritano di essere prese in considerazione dagli Stati. Anche se la logica penale internazionalista non è da sola sufficiente, la Comunità internazionale deve utilizzarla con forza ed equilibrio per difendere i diritti umani sempre e dovunque nei casi più gravi in una logica di integrazione con il ruolo dei giudici nazionali.

2. La cultura giuridica del vasto e complesso mondo islamico mostra una sia pure lenta evoluzione proprio in tema di diritti umani pur sussistendo gravi aspetti problematici (fondamento giuridico, rapporto uomo-donna, rapporto musulmano-non musulmano, libertà di pensiero e religione nel contesto pubblico...). Due elementi vanno considerati: la elaborazione di testi specifici sui diritti umani, cioè un tentativo di dialogo e comparazione in termini espliciti di diritto positivo con i documenti internazionali nella materia; l'introduzione esplicita nelle Costituzioni di molti Paesi islamici dei diritti umani. Si tratta di un movimento positivo che deve proseguire alla ricerca di un equilibrio in termini di universalità e reciprocità: l'inflazione di alcuni pretesi diritti umani nella cultura occidentale non sembra favorire il punto di equilibrio²⁴.

18. Come trovare la “dritta via”

Ricordando l'avventura raccontata da Dante nella “Divina Commedia”, sembra opportuno trovare la via per uscire dalla selva di “troppi” diritti in cui siamo caduti.

Vi sono diritti, soprattutto economico-sociali, che richiedono risorse e tempi adeguati per essere soddisfatti su base nazionale ed ancor più a livello universale: se l'intera Africa si sposta verso l'Europa si pone un problema di sostenibilità nella soddisfazione dei diritti dei migranti economici ed occorre una politica non demagogica di medio e lungo periodo per trovare un equilibrio nella integrazione.

Alcune autorità politiche e perfino alcune autorità religiose si sono mosse nell'ultimo periodo, invocando i diritti umani in modo completo e subito per milioni di giovani migranti economici dall'Africa, dimenticando:

²⁴ Per riferimenti anche bibliografici, v. A. Postiglione, *I diritti dell'uomo nell'Islam*, Aracne Editrice, 2017.

- il dovere di denunciare e contrastare i poteri forti di economia e finanza che impediscono lo sviluppo in loco di questo continente, indicando le concrete soluzioni di nuova governance ;
- il diritto allo sviluppo, in una visione universalistica, implica un potere sovraordinato agli Stati, oggi mancante, che rimuova gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza delle persone e ne impediscono il pieno sviluppo umano: lo sviluppo ha bisogno di alcune condizioni di base, non è omogeneo nei vari Paesi e, quel che è più allarmante, oggi non appare sempre sostenibile dal punto di vista ambientale;
- il diritto allo sviluppo merita di essere inquadrato tra i diritti umani di terza generazione, ma occorre precisarne il contenuto per renderlo azionabile davanti agli organi di giustizia.

Un problema enorme è divenuto strutturale e di lungo periodo: riguarda il tema delle migrazioni di popoli in un mondo globalizzato che anela sempre di più ad un vero sviluppo umano integrale.

Su questo tema si rischia di smarrire la “ dritta via”.

L'evoluzione tecnica, sociale, politica e culturale appare più veloce rispetto agli strumenti giuridici più opportuni per regolare il fenomeno.

Le esigenze della globalizzazione sono legittime ma devono essere sottoposte a regole chiare ed esigenti e controllate da un modello proporzionato di governance globale, onde evitare gli abusi dei poteri forti dell'economia e finanza internazionale.²⁵

Sono egualmente comprensibili e legittime le resistenze frapposte dai popoli, dai territori, dalle popolazioni locali che temono di essere danneggiate dalle migrazioni di massa a livello economico e sociale ed anche nelle proprie tradizioni ed identità spirituali.

Un punto di equilibrio appare necessario, ma anche difficile allo stato attuale. Il sistema legale internazionale deve essere migliorato e precisato.

Il Patto internazionale sui diritti civili e politici, ad esempio, all'art.13, prevede garanzie in tema di espulsioni solo per “lo straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato Parte”: gli immigrati irregolari di fatto si giovano di una sorta di diritto umanitario in fase di definizione giuridica (rimane aperta la questione degli migranti economici irregolari che si muovono strutturalmente dall'Africa in numero imponente ed ancor più la questione nuova dei cosiddetti migranti ambientali).

Le Organizzazioni internazionali (comprese le N.U. ed enti su base continentale come la UE) sono favorevoli in linea di principio alla società aperta e quindi alle migrazioni. Vari Governi, in nome del principio di sovranità, si oppongono, come è noto, al fenomeno migratorio di massa ed adottano misure di ostruzione o mitigazione

²⁵ In questo senso si esprimeva anche il Pontificio Consiglio della Pace e della Giustizia, nel 2011 “Per una riforma del sistema finanziario e monetario internazionale nella prospettiva di una autorità pubblica a competenza universale”.

Un recente documento (non vincolante) delle N.U., adottato a New York nel settembre 2017, è ispirato ad un principio umanitario di base condivisibile: i migranti sono persone, peraltro in difficoltà e vanno protette. Conseguentemente è considerata superata la distinzione di status tra rifugiati (per cause di guerre o per ragioni di possibili persecuzioni interne al loro Paese) e migranti economici e andrebbe sanata la posizione degli attuali irregolari.

Si tratta di una proiezione culturale auspicabile, non ancora di una politica concreta della Comunità internazionale.

In questa sede si può osservare realisticamente che le migrazioni di massa comportano lo spostamento del peso economico e sociale sui Paesi di approdo, che devono comunque rendere effettivo il diritto favorendo una difficile integrazione, che richiede tempi non brevi.

In ogni caso la Comunità internazionale non può limitarsi a dichiarazioni di principio senza toccare il tema di nuove regole per l'economia e finanza internazionali: l'auspicata governance globale economica ed ambientale costituisce una cornice necessaria anche per il fenomeno migratorio di massa non solo dall'Africa, ma anche da parte dell'Asia e dal Centro America.

Analoghe considerazioni possono essere avanzate per il diritto alla pace, come nuovo diritto umano, in una visione universalistica, come si addice alla natura profonda di questo grande valore umano. Ma riesce difficile in concreto per i diritti umani trovare spazio nei giochi esclusivi geopolitici dei Governi ed ancora di più in quelli delle multinazionali.

E' curioso e significativo che la grande finanza e le elites economiche mondiali sponsorizzino iniziative a favore della "società aperta". Trattasi di una giusta aspirazione, ma è urgente e prioritario sottomettere finanza ed economia mondiale a regole serie e trasparenti da osservare.

Le stesse Nazioni Unite sembrano impotenti a tale compito: non è mai all'ordine del giorno una riforma del sistema finanziario, monetario e commerciale internazionale inserendo in qualche modo nella cornice ONU grandi Enti internazionali che ne sono fuori (Banca Mondiale; Fondo Monetario Internazionale ed Organizzazione Internazionale del Commercio) e sottoponendo ad una visione politica complessiva le grandi scelte di un mondo molto cambiato a distanza di oltre mezzo secolo dalla fine della seconda guerra mondiale.

Il rafforzamento delle N.U. gioverebbe molto alla stabilizzazione della pace, a prevenire e risolvere molteplici conflitti etnici, religiosi, sociali, economici, ambientali nei vari continenti²⁶.

Un mondo divenuto insicuro per gravi mutamenti ambientali ha invece bisogno di una sicurezza positiva e di assistenza in caso di disastri ed emergenze, proprio in nome dei comuni diritti umani.

Una analisi dettagliata dei conflitti negli ultimi cinquanta anni nei diversi continenti (conflitti etnici, conflitti sociali, conflitti religiosi, conflitti ambientali, conflitti palesi ed occulti nel settore energetico, conflitti militari e civili) consente di avere una mappa realistica delle sofferenze e delle

²⁶ Si potrebbero evitare alcuni interventi militari di dubbia legittimità, che sono stati autorizzati o tollerati nel passato addirittura con l'invocazione strumentale dell'esportazione della democrazia e la difesa dei diritti umani.

violazioni dei diritti umani, ma anche dei progressi verso un maggiore sviluppo umano ed una maggiore stabilità.

Conclusioni

Occorre continuare a battersi dal basso a favore dei diritti umani: la lotta non è più contro lo Stato assoluto, ma contro quelle forze che si nascondono dietro multinazionali che operano senza controllo e regole e profittano della carenza di una vera governance globale a livello di Nazioni Unite.

Le armi pacifiche di questa lotta sono universali e sono proprio i diritti umani bene intesi. L'equilibrio e la prudenza nell'invocare i diritti umani consentono di conservare il tesoro dei diritti umani acquisito, innovando senza sostituirsi al legislatore.

L'etica della responsabilità e della solidarietà ha bisogno di umiltà, indipendenza, verità, giustizia, ambiente come casa comune dell'umanità. Esattamente il contrario di ogni forma di strumentalizzazione ideologica e politica.

Essere accompagnati dallo spirito laico (come evoca la figura di Virgilio nella Divina Commedia di Dante) pur nel rispetto delle Religioni, è un bene.

Le Religioni nel rispetto delle Istituzioni civili possono e devono ispirare, ma non possono “dettare” i diritti umani. Le Religioni devono accettare il nucleo essenziale universale dei diritti umani. Questo nucleo essenziale è stato costruito con fatica e si trova espresso nella Dichiarazione universale del 1948 e nei Patti successivi che sono rappresentativi di quel “consensus humani generis” dell'insieme della Comunità umana (eredità preziosa del giusnaturalismo).

Un “diritto alla verità” sembra prioritario invocarlo sempre: contro governi e multinazionali, centri di potere e lobby affaristiche interessati a fabbricare bisogni, moltiplicare consumi alla moda, costruire scientificamente un consenso nella percezione, formazione di opinioni e comportamenti, rassicurando e distogliendo da temi reali (la verità sulla dipendenza dai carburanti fossili; la verità sui pericoli del nucleare a fini militari; la verità sulla situazione dei diritti umani nei vari continenti; la verità sulle situazioni di povertà e disuguaglianza; la verità sul degrado della risorsa della biodiversità; la verità sulla situazione di oceani e mari in relazione alla pesca; la verità sulla risorsa acqua; la verità sul mutamento climatico; la verità sul degrado del suolo di vaste aree del Pianeta; la verità sugli ostacoli ad una nuova economia libera dagli attuali condizionamenti energetici e capace di ridurre ed internizzare i rifiuti)²⁷.

La crisi dei diritti umani esiste almeno per due ordini di ragioni:

²⁷ E' interessante la denuncia di Noam Chomsky, *Chi sono i padroni del mondo*, Ponte alle Grazie, Adriano Salani editore, Milano, 2016.

1. l'attuale modello di economia, senza il concorso equilibrato ed autonomo dello sviluppo in tutti i continenti, non può garantire la base necessaria di risorse per soddisfare i diritti economici e sociali già riconosciuti formalmente nei vari sistemi giuridici;
2. l'attuale modello di cooperazione internazionale tra Stati a livello orizzontale va rafforzato per rispondere alle sfide di un mondo globalizzato e la stessa nuova economia domanda alcune riforme di governance globale, considerando l'aumento della popolazione mondiale e le minacce del mutamento climatico.

Per garantire effettività ai diritti umani fondamentali sembra saggio ricercare gli strumenti più opportuni, liberando la problematica dai rischi dovuti alla inflazione o alla incoerenza di nuovi diritti.

La ricerca scientifica, sostenuta da profondi valori morali comuni, consente di guardare con fiducia ad un mondo più giusto e pacifico.

Proprio dalla ricerca avanzata si apprende che nella natura e nell'infinito universo esistono ancora molte zone d'ombra da scoprire e spiegare, se è vero che circa il 95% è costituito da "materia oscura" od "energia oscura".

Ancora più interessante è considerare che il fenomeno della "vita", fondamentale per il futuro stesso dei diritti umani, non sembra esclusivo della nostra Terra: l'uomo ha il dovere di cercare il "senso profondo del suo essere" ed il suo "significato" per potere essere pronto a dialogare con la vita nell'universo infinito.